



Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 02/02/2024 N. 181/2024 e vi rimarrà fino al 09/02/2024.

Li 02/02/2024

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Cosimo Di Rella

AREA 1 – RISORSE UMANE

Ufficio POLITICHE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

n.22/2024 del 02.02.2024

OGGETTO: Progressioni ex art. 14 del CCNL 16/11/2022 per i dipendenti del comparto Funzioni Locali. Selezione per progressioni all'interno delle Aree contrattuali (progressioni orizzontali) con decorrenza dall'1/1/2023. Revoca della determina 1/62 del 31/03/2023. Approvazione dell'avviso di selezione.

In data 2 febbraio 2024 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Giuseppe Bucci

Premesso che:

- L'art. 13, comma 4 del CCNL del 16/11/2022 prevede che “Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento sono portate a termine e concluse sulla base della previgente normativa”;
- Con determina 1/62 del 31/03/2023, a seguito di richiesta presentata dalla RSU, è stato approvato l’avviso di selezione per progressioni economiche orizzontali per l’anno 2023, in applicazione del contratto integrativo vigente sottoscritto prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento;
- il parere ARAN CFL 185, chiarisce che “... Le progressioni economiche disciplinate da un contratto integrativo sottoscritto dopo il 16 novembre 2022 (data di sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL 2019-2021) ma prima del 1° aprile 2023 (data di applicazione del nuovo ordinamento professionale), vanno effettuate sulla base del previgente ordinamento professionale”;
- il successivo parere ARAN CFL 232, precisa che “...per poter applicare la disciplina delle progressioni orizzontali previste dal previgente CCNL 2016-2018, il contratto integrativo decentrato che destinava le relative risorse per l’anno 2023, doveva essere sottoscritto in via definitiva entro l’entrata in vigore del nuovo ordinamento, ossia il 1° Aprile 2023”;
- Il contratto integrativo decentrato, per l’anno 2023, è stato sottoscritto in data 20/12/2023;

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere alla revoca della determina n. 1/62 del 31/03/2023 di approvazione dell’avviso di selezione per le progressioni orizzontali con decorrenza 01/01/2023;

Considerato che:

- Con deliberazione di G.C. n. 389 del 15/12/2022 si è proceduto alla costituzione della delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi degli articoli 7 e 8 del CCNL del comparto Funzioni Locali 2019-2021, del 16 novembre 2022, abilitata alle trattative prevista dal CCNL;
- Con determina n. 1/93 del 22/05/2023 è stato costituito il Fondo per l’efficienza dei servizi – parte stabile per l’anno 2023;
- Con deliberazione n. 363 del 20/12/2023 la G. C. ha fornito alla delegazione di parte pubblica gli indirizzi per la sottoscrizione del contratto integrativo decentrato parte normativa, per il triennio 2019-2021, e parte economica per l’anno 2023;

Dato atto che:

- Nella seduta di delegazione trattante del 7/12/2023 è stato concordato di destinare la somma di € 25.000 per le progressioni economiche orizzontali all’interno delle aree;
- Nella medesima seduta è stato definito il numero di differenziali stipendiali attribuibili in ciascuna area, secondo le seguenti percentuali:
 1. Area degli Operatori e degli Operatori Esperti: 60% degli aventi diritto
 2. Area degli Istruttori: 50% degli aventi diritto
 3. Area dei Funzionari: 40% degli aventi diritto
 4. Area dei Funzionari con E.Q.: 40% degli aventi diritto

Richiamati:

- l’art. 23 del D. Lgs. n.150/2009 che stabilisce: “*Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui al l’art.52, comma 1-bis, del D. Lgs. 30/03/2001, n.165, come introdotto dall’art.62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili*”;
- l’art. 52 del D. Lgs. n.165/2001, come modificato dall’art.62 del D.Lgs. n.150/2009, che stabilisce al comma 1- bis “*Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti ...*”;

- l'art. 12 del CCNL 2019/2021, il quale al comma 1 stabilisce quanto segue:

“Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

- *Area degli Operatori;*
- *Area degli Operatori esperti;*
- *Area degli Istruttori;*
- *Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.”*

- l'art. 14 del CCNL 2019/2021, il quale prevede quanto segue:

1. *“Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata Tabella A. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di “differenziali stipendiali” attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i “differenziali stipendiali” conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106.*
2. *L'attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:*
 1. *possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. E' inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;*
 2. *il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;*
 3. *non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;*
 4. *i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:*

1) *media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre*

valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;

2) *esperienza professionale*. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;

3) *ulteriori criteri*, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 55 (Destinatari e processi della formazione);

1. la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.
2. per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% del punteggio ottenuto con l’applicazione del criterio di cui alla lettera d). Tale punteggio aggiuntivo, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall’ultima progressione economica attribuita al dipendente;
3. in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) possono essere, inoltre, definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del principio di non discriminazione.

1. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b).
2. Ai “differenziali stipendiali” di cui al presente articolo si applica quanto previsto all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione).
3. I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, unitamente a quelli previsti dall’art. 78, comma 3, lett. b), cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all’art. 15, comma 3 (Progressioni tra le aree).
4. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l’attribuzione della progressione economica all’interno dell’area.”

Richiamato il nuovo contratto integrativo decentrato per il triennio 2019/2021 – parte normativa;

Visto l’avviso di selezione per le progressioni economiche all’interno delle aree per l’anno 2023, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

Ritenuto di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica circa la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 165/2001;

- il D. Lgs. 150/2009;
- il CCNL del comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;
- il contratto integrativo decentrato sottoscritto il 20/12/2023;
- il Decreto Sindacale n. 22347 del 29/10/2021 di conferma del conferimento dell'incarico di Direttore dell'Area "Risorse Umane";

DETERMINA

1. Di revocare la determina n. 1/62 del 31/03/2023 ad oggetto "Progressioni ex art. 20 del CCNL 21/05/2018 per i dipendenti del comparto Funzioni Locali – selezione per progressioni orizzontali con decorrenza 01/01/2023 – approvazione dell'avviso di selezione".
2. Di approvare l'avviso di selezione per le progressioni economiche all'interno delle aree con decorrenza 01/01/2023, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e contestualmente indire la procedura selettiva.
3. Di dare atto che il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di concorso" per la conoscenza da parte dei dipendenti interessati. Copia dell'avviso di selezione verrà trasmessa alla R.S.U..
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.
5. Di disporre che il presente atto sia pubblicato all'albo pretorio informatico dell'Ente.

IL DIRETTORE D'AREA

Rag. Giuseppe Bucci

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né accertamento di entrate. In modo diretto o indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt. 147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
